

## **COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 85/40/2012**

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva. parzialmente il ricorso proposto da Sharp Electronics Italia S.p.A. avverso provvedimenti di rigetto definitivi. delle istanze di revisione dell'accertamento e rimborso dazi, anni 2004, 2005, 2006 e 2007 sul presupposto che le cartucce di tonner importate nel periodo 2004/2006 devono essere classificate alla voce NC37079030 in quanto voce più specifica rispetto alla voce NC 90099900 mentre per le importazioni effettuate dall'1.1.2007 deve ritenersi corretta la classificazione alla voce NC84439990.

Appella l'Agenzia delle Dogane censurando la sentenza impugnata asserendo che la merce indicata in fattura come tonner cartridge for full color digital printing and copy system era stata dichiarata correttamente alla NC37079030 come preparazione chimica, per usi fotografici, diversa da vernici, colle, adesivi, e preparazioni simili, oppure condizionati per la vendita al minuto per gli stessi usi e pronti per l'impiego - Altri ... con tassazione: dazio PT 6% e IVA 20% e non poteva sia pure limitatamente alle esportazioni effettuate dall'1.1.2007. essere classificata alla voce NC84439990 come apparecchi di fotocopia a sistema ottico o per contratto ed apparecchi di termocopia - Parti ed accessori - Altri, in quanto il funzionamento meccanico ed elettronico della stampante MMF non dipende affatto dalla presenza della cartuccia per cui essa non può considerarsi parte della stessa essendo un semplice contenitore del tonner da considerarsi preparazione chimica che presenta due caratteristiche fondamentali previste dalla UD 3707 ossia non sono miscelate e sono condizionate per la vendita e pronte all'uso cosa che lo fa rientrare nell'ambito dell'applicazione della nota 2 della Sezione VI della NC. Fa presente che a supporto di tale classifica depone anche il Reg. CE n. 169/1999 del 25.1.1999 essendo il tonner assimilabile all'inchiostro per cui devono ritenersi applicabili le RGI da 1 a 6 della Nced in particolare la regola 3 (b) che riguarda i prodotti misti come quelli in questione (cartucce, contenitori e tonner) in cui la classifica è data dall'elemento prevalente che lo caratterizza cioè il tonner, cita sentenze ritenute favorevoli alla propria tesi e conclude per l'accoglimento dell'appello con vittoria di spese.

Controdeduce la contribuente confutando le argomentazioni di controparte e sostenendo che le cartucce non possono essere considerate dei semplici, contenitori di tonner in quanto hanno alcune funzioni connesse al funzionamento corretto del processo di stampa come il mescolamento del tonner, il convogliamento dello stesso alla bocca della cartuccia nella misura giusta per la stampa, ecc. per cui essendo parte delle stampanti MMF devono essere classificate alla voce 8443.99.90 in conformità della nota 2 (b) di cui alla Sez. XVI , cosa confermata dall'Organizzazione Mondiale delle Dogane e l'ITV emesse dalle Autorità Doganali degli Stati membri compresa l'Italia. La sentenza n. 26927/10 della Corte di Cassazione non può essere applicata al caso di specie finché non viene dimostrato che i prodotti non siano compatibili e anche in tal caso la RGI 3 (b) non dovrebbe applicarsi essendo le cartucce classificabili sulla base delle RGI 1 e 6 che prevalgono sulle RG 3 (b). Peraltro l'interpretazione data dalla corte di Cassazione che non distingue tra tonner e inchiostro e non considera la funzione della cartuccia contrasta con la giurisprudenza della Corte di Giustizia.

Con lo stesso atto propone appello incidentale per la parte della sentenza a sé sfavorevole per errata applicazione delle RGI 1 e 6 in quanto questa prevale su quella RGI 3 applicata dai Giudici di prime cure e perché le cartucce in questione possono essere utilizzate solamente con copiatrici analoghe che sono classificate alla voce 9009

per cui le cartucce acquistate prima dell'1.1.2007 devono essere classificate come parte alla v.d. 9009.99.00, che è applicabile alle parti di fotocopiatrice classificate alla voce 90099.

Conclude per il rigetto dell'appello dell'Ufficio e l'accoglimento di quello incidentale della contribuente con vittoria di spese tenendo presente che ciò che definisce il carattere essenziale del prodotto nel suo complesso è la cartuccia per le funzioni specifiche svolte durante il processo di stampa che vanno oltre le conservazione e fornitura del tonner per cui per le cartucce importate prima del 1.1.2007 debbono classificarsi alla VI), 8473.30. o alla VI). 9008.99.00 e quelle importate successivamente alla predetta data alla VI). 8443.99.90.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

La Commissione Tributaria Regionale ritiene di dover accogliere l'appello principale dell'Ufficio e respingere quello incidentale della contribuente in quanto la regola 3-b, compresa nelle regole generali per la classificazione delle merci nella nomenclatura combinata, premesse alla, Tariffa Doganale della Comunità europea di cui al Reg. CEE 23 luglio 1987, n. 2658/87 e succ. mod. e integrazioni, nella parte in cui impone di individuare, nel caso di "prodotti misti", "la materia o l'oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale", non è ispirata ad un criterio di essenzialità strutturale (necessità della singola parte perché il "prodotto misto" funzioni nel suo complesso), ma ad un concetto di essenzialità funzionale e dinamica (necessità della parte per il raggiungimento dello scopo finale cui "il prodotto misto" è destinato); ne consegue che la componente essenziale va individuata in relazione al risultato finale che l'oggetto nella sua complessità è destinato ad assicurare. (In tal senso Cass. Sent. 2010 n. 26297. La Corte in applicazione di tale principio, ha ritenuto che per le cartucce di toner per stampanti, non contemplate tra le voci doganali, essendo il risultato finale atteso la stampa ad inchiostro, la componente essenziale idonea a classificarle fosse l'inchiostro piuttosto che una delle altre componenti.

Ogni altra questione rimane assorbita.

### **P.Q.M.**

la Commissione accoglie l'appello principale dell'Ufficio, respinge quello incidentale della contribuente e, in riforma della sentenza impugnata, conferma il provvedimento dell'Ufficio.

Spese compensate.